



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2459 / 2020

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ECORICICLI VERITAS S.R.L. RELATIVO ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ATTRAVERSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE, AMPLIAMENTO AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI E INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN COMUNE DI VENEZIA.

Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2020-2022 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 819 del 27/12/2019;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2020 del 30.01.2020, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - a) al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;

- b) al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- c) al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- d) la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- e) lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- f) l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
- iv. l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
- v. l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- vii. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- viii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- ix. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- x. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

PRESO ATTO che l'art. 103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e il successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37, relativo alla vigente emergenza epidemiologica COVID-19, prevede la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 o avviati successivamente a tale data, per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 15.05.2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 103 c. 1 invita le Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la celere conclusione dei procedimenti;

DATO ATTO che l'istanza di cui trattasi è pervenuta nel periodo intercorrente tra il 23.02.2020 e 15.05.2020

VISTO che la sopra indicata sospensione ha effetto con riferimento all'endoprocedimento inerente la partecipazione del pubblico e che pertanto i termini stabiliti ai sensi del c.4 art 19 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii decorrono a far data dal 16 maggio 2020;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 16463 del 24/03/2020 con cui la ditta ECO-RICICLI VERITAS S.r.l., con sede legale in VENEZIA, Via della Geologia - Malcontenta - Ex "Area 43 ha" -, chiede l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione della modifica di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi attraverso manutenzione straordinaria linee, ampliamento aree di stoccaggio rifiuti e inserimento nuovo impianto rifiuti ingombranti in Comune di Venezia.;

PREMESSO che:

- i in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. l'atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale, con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ha indicato l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con atto di nomina del Dirigente dell'Area Ambiente del 29.06.2020 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento;
- v. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Guido Frasson non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

CONSTATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 Lettera z.b) e pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 31.03.2020 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società ECO-RICICLI VERITAS S.r.l.

DATO ATTO che:

- i. Con nota protocollo n. 18941 del 08.04.2020 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. Con note acquisite agli atti con prot. n. 18941 del 08.04.2020, n. 20441 del 21.04.2020, n. 21809 del 29.04.2020, n. 25072 del 19.05.2020, n.25789 del 29.05.2020 la ditta ha fornito integrazioni spontanee.
- iii. con nota prot. n. 37321 del 24.07.2020 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con note acquisite agli atti con prott. nn. 44081, 44082, 44083 del 07.09.2020, 44074 del 07.09.2020 e 48330 del 25.09.2020.
- iv. sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; con nota acquisita agli atti con prot. n. 29850 del 16.06.2020.
- v. sono pervenute altresì le osservazioni di ARPAV in merito all'inquinamento odorigeno ed acustico ed acquisite agli atti con prott. nn. 48142 e 48149 del 04.09.2020
- vi. il Comitato VIA ha svolto un'istruttoria in merito all'accoglimento delle osservazioni pervenute che hanno contribuito alla redazione del parere allegato al presente provvedimento;

- vii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- viii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola, alla quale era stata allegata apposita relazione, come richiesto ai sensi della DGRV 1400/2017;
- ix. il Comitato VIA nella seduta del 05.10.2020 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 51553 del 12.10.2020.

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 16463 del 24/03/2020 e relativo a ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. per la modifica di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi attraverso manutenzione straordinaria linee, ampliamento aree di stoccaggio rifiuti e inserimento nuovo impianto rifiuti ingombranti in Comune di Venezia, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 51553 del 12.10.2020 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Condizione n° 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Rispetto dei limiti del PTA per la tutela dell'ambiente idrico della Laguna di Venezia.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Si prescrive, in fase di collaudo funzionale, durante i primi eventi significativi, la verifica del rispetto dei limiti del PTA delle acque meteoriche di seconda pioggia che by-passano l'impianto di trattamento e scaricano direttamente alla rete fognaria bianca di via della Geologia. Qualora i valori non risultino conformi ai limiti per la Laguna di Venezia si provveda ad adeguare la gestione delle acque meteoriche.
Soggetto verificatore	CMV e Provveditorato OO.PP: Ufficio anti-inquinamento della Laguna di Venezia

Condizione n° 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	In fase di progettazione esecutiva l'Azienda dovrà definire un'attenta gestione delle acque reflue di spegnimento in caso d'incendio per tutti gli edifici e zone di stoccaggio, per evitare lo scarico sia alla rete bianca sia alla rete nera sia la fuoriuscita dai confini dello stabilimento. La procedura dovrà essere condivisa con l'ente gestore delle acque, mediante una valutazione della quantità di acque necessarie allo spegnimento di un incendio, in ragione del carico d'incendio e della caratteristica di pericolo derivante dalla combustione di rifiuti.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	La procedura di gestione per la ritenzione delle acque contaminate, le caratteristiche delle valvole di sicurezza e il loro funzionamento, dovranno essere trasmesso a CMVE entro 30 giorni dall'inizio dei lavori
Soggetto verificatore	CMV e VERITAS gestore fognature

Condizione n° 3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Sulla base delle conoscenze acquisite con il calcolo della DPA relativa alle cabine di trasformazione MT/BT , la ditta Eco Ricicli Veritas srl dovrà definire con opportuna procedura operativa che il personale non potrà sostare entro la fascia di rispetto per un tempo superiore a 4 ore, segnalando l'area interessata con idonea cartellonistica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	A lavori ultimati, dovrà essere trasmessa a CMVE la procedura operativa adottata, firmata dal Responsabile Tecnico dell'impianto
Soggetto verificatore	CMV

Condizione n° 4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Monitoraggio emissioni odorigene In caso di segnalazioni da parte di ricettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, i inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla CMV stessa, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, potrà disporre l'effettuazione di studio di impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (<i>Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità</i> emesso in data 29/01/2020 dal Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla CMV, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell'indagine medesima. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla CMV, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Soggetto verificatore	CMV

Condizione n° 5

CONTENUTO	DESCRIZIONE

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Inquinamento luminoso Al fine di confermare l'assenza di impatto significativo relativamente alle emissioni luminose, dovrà essere documentata la completa conformità di tutti gli impianti di illuminazione esterna ai requisiti stabiliti dalla Legge Regionale 17/2009 durante la fase di rilascio del titolo edilizio autorizzativo.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima della costruzione dell'impianto dovrà essere trasmessa a CMV documentazione riportante le specifiche degli impianti di illuminazione esterna e i calcoli illuminotecnici che diano evidenza della loro conformità.
Soggetto verificatore	CMV

Condizione n° 6

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Piano di controllo Al fine di monitorare i possibili impatti sulle matrici ambientali, la ditta dovrà presentare il Piano di Controllo previsto dalla normativa di settore in materia di rifiuti, con il recepimento delle condizioni ambientali espresse con relative frequenze, metodiche dei controlli, metodi di analisi.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima della messa a regime dell'impianto della nuova configurazione dovrà essere trasmesso a CMV ed ARPAV il Piano di Controllo
Soggetto verificatore	ARPAV e CMV

Condizione n° 7

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Contenimento emissioni in atmosfera Dovranno essere adottate misure a carattere operativo e gestionale atte a ridurre lo sviluppo di polveri e il contenimento delle emissioni in atmosfera.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovranno essere trasmesse a CMV le procedure gestionali che l'Azienda intende adottare specificando gli interventi di contenimento delle polveri e delle emissioni diffuse durante le attività operative L'invio dei risultati dovrà avvenire entro 60 giorni dall'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto nella nuova configurazione di progetto.
Soggetto verificatore	CMV

- Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a ECO-RICICLI VERITAS. Modifica di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi attraverso manutenzione

straordinaria linee, ampliamento aree di stoccaggio rifiuti e inserimento nuovo impianto rifiuti ingombranti in Comune di Venezia, acquisito agli atti con protocollo n. 16463 del 24/03/2020.

3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia alle Amministrazioni e agli enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge, inclusa quella disposta dal D.L. n. 18/2020 e del successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37, era fissato al 07/10/2020. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di VENEZIA, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente